

ALLEGATO 2.1.a

*ISTRUZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO “DNSH – DO NO
SIGNIFICANT HARM” NELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
COMPETENZA DEL MIT FINANZIATI DAL PNRR*

Marzo 2026

1. INQUADRAMENTO DEL CONTESTO NORMATIVO

Il **Regolamento (UE) 241/2021**, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio del *Do Not Significant Harm* (DNSH) vale a dire di «non arrecare un danno significativo» agli **obiettivi ambientali**, ai sensi dell'art. 17 del **Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia** (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF). Tale vincolo comporta quindi la necessità di eseguire una valutazione di conformità delle misure e degli interventi a tale principio.

1.1. Obiettivi ambientali

L'articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio in esame, e precisamente:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un'economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Criteri di valutazione del DNSH

L'art. 17 del Regolamento Tassonomia definisce il *danno significativo* in relazione a ciascuno dei suddetti obiettivi ambientali; in particolare, ai sensi della suddetta normativa, **si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:**

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all' adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
3. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine , se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all'economia circolare , compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a: - inefficienze significative nell'uso dei materiali recuperati o riciclati; - a incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali; - all'incremento significativo dei rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.

5. alla **prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento** se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

6. alla **protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione europea.

La valutazione dell'attività economica in base ai criteri sopra citati dovrà tener conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa nonché "dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi" (Art. 17 Reg. (UE) 852/2020, paragrafo 2).

I criteri generali stabiliti nel Regolamento Tassonomia sono stati ulteriormente definiti nell'ambito del **Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021**, con il quale sono stati fissati i **criteri di vaglio tecnico** che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica **contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici** e se non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

La conformità al principio del DNSH ha richiesto, in fase di predisposizione del Piano, una selezione mirata delle misure e impone, in fase di attuazione, l'obbligo per lo Stato di dimostrare il rispetto del principio.

Durante la predisposizione del Piano – sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione europea con Comunicazione C (2021) 1054 del 12.02.2021, in materia di orientamenti tecnici DNSH – questa Amministrazione ha in primo luogo elaborato per ogni misura delle **schede di autovalutazione**¹ determinando, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, gli effetti diretti e indiretti attesi.

Le schede di autovalutazione, quindi, illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH fornendo precise informazioni finalizzate a garantire che gli effetti sugli obiettivi ambientali siano mantenuti ad un livello di sostenibilità.

In tal senso, esse costituiscono elementi guida per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.

Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html) (<https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>).

Indicazioni operative

Al fine di supportare l'attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con **circolare del 30.12.2021, n. 22**, ha diramato la

¹ Comunicazione (2021/C58/01) "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (di seguito Guida Operativa), ove - per ogni misura - sono stilate **schede tecniche** per area di intervento, con relativi regimi applicabili (Regime 1 – Regime 2)², **nelle quali vengono richiamati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica, così da offrire un supporto di tipo operativo che faciliti il rispetto del principio.**

La Guida è stata aggiornata nel mese di ottobre 2022 e nel mese di maggio 2024 con **circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024**³.

Sulla base delle indicazioni contenute nella Guida Operativa, le Amministrazioni sono chiamate a garantire che ogni misura risponda al principio DNSH anche in fase di attuazione adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi degli interventi, in particolare in sede di monitoraggio, rendicontazione dei risultati, verifica e controllo della spesa. Pertanto, gli impegni presi dalle Amministrazioni devono essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti riferibili alla misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi o alla conclusione delle attività.

A ciascuna fase dell'intervento (selezione dei progetti, procedure di affidamento, rendicontazione di progetto) corrisponde quindi una procedura e uno strumento di controllo a comprova del principio DNSH.

In via generale, quindi, le Direzioni generali e i Soggetti attuatori sono tenuti a rispettare gli obblighi specifici del PNRR relativi al principio DNSH secondo la normativa comunitaria - regolamentare - sopra esplicitata, garantendo, altresì, la piena osservanza della disciplina nazionale in materia ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico Ambientale", CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M.11.10.2017).

Più specificamente, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure del PNRR, **le Direzioni generali** devono esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del principio già **nei decreti di finanziamento e negli avvisi pubblici**, prevedendo esplicitamente:

- quale requisito di ammissibilità il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- documenti, atti tecnici o dichiarazioni di assolvimento del principio DNSH;
- specifici obblighi del Soggetto attuatore per il perseguimento del principio DNSH;
- il rilascio di una dichiarazione di aderenza al principio DNSH negli atti di rendicontazione;
- meccanismi sanzionatori specifici, quali la sospensione oppure la revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH.

² "Regime 1" - L'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici; "Regime 2" - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH – cfr. Guida Operativa.

³ Circolare del MEF – RGS del 14.05.2024, n. 22 ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 14 maggio 2024, n. 22](#)).

Tali obblighi devono essere altresì riportati negli **atti di convenzionamento** con i Soggetti attuatori, in particolare nel caso in cui i bandi e gli avvisi citati (specie per i “progetti in essere”) non abbiano previsto esplicitamente il richiamo al principio in oggetto.

I Soggetti attuatori, a loro volta, devono adempiere al suddetto principio sin dalla fase di indizione gara fino a quella conclusiva del collaudo delle opere/certificato di regolare esecuzione delle stesse.

Conseguentemente, essi devono inserire nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire il rispetto del principio del DNSH, **provvedendo - in fase di esecuzione - al controllo e monitoraggio relativo al corretto assolvimento delle suddette obbligazioni anche da parte dei Soggetti realizzatori.**

In fase di rendicontazione di ciascuna *milestone* e ciascun *target* o di rendicontazione delle spese (rendiconto di progetto) i Soggetti attuatori devono compilare la documentazione DNSH e caricarla sul sistema informativo *ReGiS* (o fare riferimento a quanto già precedentemente caricato, qualora non si fosse verificate modifiche rispetto a quanto già dichiarato):

- Attestazione Principio DNSH in fase di procedura di gara (Si.Ge.Co. All. 2.3.c)
- Attestazione principio DNSH (Si.Ge.Co. All. 9c);
- Checklist (Si.Ge.Co All. 2.1.c Checklist DNSH) a livello di CUP;
- Relazione DNSH a livello di progetto/CUP (Si.Ge.Co All. 2.2.a “Format di Relazione DNSH”).

In caso di modifiche e varianti progettuali che abbiano una rilevanza per l'analisi DNSH i Soggetti attuatori sono tenuti a dare comunicazione ed eventualmente aggiornare o ricompilare le checklist DNSH.

Il Soggetto attuatore è tenuto ad elaborare una Relazione DNSH a livello d'intervento (ovvero diversi CUP/CLP associati all'intervento) attraverso la compilazione del format con le indicazioni operative per la compilazione.

Si rammenta che, come indicato nella Guida Operativa, qualora il rispetto del principio DNSH sia espressamente previsto come elemento oggetto di comprova per la valutazione del raggiungimento di milestone e target, esso dovrà essere oggetto di prova da parte dell'Amministrazione titolare al momento della rendicontazione degli stessi (cfr. edizione aggiornata della Guida allegata alla circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024). Poiché andranno prodotte le evidenze documentali nell'ambito della rendicontazione della *milestone* o del *target*, **i Soggetti attuatori campionati in fase di rendicontazione/assessment possono essere invitati a caricare eventuali documenti tecnici rilevanti, oltre alle Checklist DNSH debitamente compilate e firmate, sul sistema informativo ReGiS.**

Se, invece, il rispetto del principio DNSH non è esplicitamente citato, il Soggetto attuatore dovrà aver cura di conservare tutta la documentazione rilevante a dimostrare il rispetto del principio ai fini di un'eventuale verifica, anche successiva.

Infine, sulla base dei risultati emersi nella Procedura di valutazione DNSH, è prevista la redazione di un **Report DNSH di Misura** che sintetizza le attività svolte e i relativi esiti a livello di target finale/milestone con riferimento agli interventi che contribuiscono ai medesimi.

investimento di cui alla *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* sopra citata.⁵

Come specificato nella circolare del MEF, tale *Guida Operativa* non ha carattere esaustivo, restando in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione (Direzioni generali – Soggetti attuatori – Soggetti realizzatori) la disamina puntuale della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale, al fine di individuare tutte le soluzioni tecniche/operative che garantiscano un'attuazione dell'investimento conforme al principio di non arrecare danno significativo ai principi tassonomici di sostenibilità e alle ulteriori condizionalità trasversali, ove applicabili.

Sulla base della mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche presente all'interno della *Guida operativa*, sono state quindi identificate le Checklist di pertinenza degli interventi del MIT (cfr. All. 2.1.d Checklist DNSH). La tabella di seguito riportata evidenzia per ogni missione ed investimento, le checklist di interesse.

Infine, è stato predisposto un [Vademecum DNSH](#) con degli appositi Quaderni IFEL e delle checklist assistite e che sul portale Italia Domani sono disponibili le risposte ai più comuni quesiti posti da Amministrazioni titolari e soggetti attuatori sull'applicazione del principio DNSH alle misure del PNRR nella sezione [Raccolta FAQ sul principio DNSH](#)

Si segnala in particolare che sul portale Italia Domani, nella pagina [Il principio DNSH \(Do No Significant Harm\) nel PNRR - Guida operativa per il rispetto del DNSH](#), all'interno della cartella "*Checklist DNSH - Raccolta Check list assistite*", sono disponibili le *checklist* assistite relative alle schede:

- n.1 "Costruzione di nuovi edifici"
- n. 2 "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali" e checklist
- n. 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici"
- n. 6 "Servizi informatici di hosting e cloud"
- n. 9 "Acquisto, noleggio, leasing di veicoli"

Le *checklist* assistite, riprendendo i punti di controllo previsti dalle corrispettive *checklist* allegate alla Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH, aggiornata con la circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, offrono indicazioni pratiche ed esempi di compilazione.

⁵ Si rappresenta infine, che sono disponibili alcuni webinar di formazione sul principio DNSH operati da ANCI-IFEL fruibili dai soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure. Le registrazioni dei webinar sono disponibili al seguente link: [L'applicazione del principio DNSH nel PNRR, i webinar Anci-Ifel in collaborazione con il Mef \(italiadomani.gov.it\)](#); [Le slide del Webinar "Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti" \(italiadomani.gov.it\)](#).



Tabella 1 Investimenti e Checklist di pertinenza

Missione e Componente	Misura (a livello CID)	Intervento (a livello MIT)	Nome	Checklist di riferimento												
M2C2	4.4.2	4.4.2b	Polentamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale – Treni intercity e servizio universale	Scheda 22												
M3C1	1.1	1.1.1	Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci (Napoli-Bari)	Scheda 5	Scheda 23											
		1.1.2	Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci (Palermo-Catania)	Scheda 5	Scheda 23											
		1.1.3	Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria)	Scheda 5	Scheda 23											
	1.2	1.2.1	Linee ad Alta Velocità nel Nord che collegano all'Europa (Brescia-Venezia-Padova)	Scheda 5	Scheda 23											
		1.2.2	Linee ad Alta Velocità nel Nord che collegano all'Europa (Liguria-Alpi)	Scheda 5	Scheda 23											
	1.3	1.3.2	Connessioni diagonali (Orte-Falconara)	Scheda 5	Scheda 23											
		1.3.3	Connessioni diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia)	Scheda 5	Scheda 23											
	1.4	1.4	Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	Scheda 5	Scheda 23											
	1.8	1.8	Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud (gestite da RFI)	Scheda 1 - Regime 2	Scheda 2 Regime 2											
	1.10	1.10	Polentamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali	Scheda 5	Scheda 23											
	1.10 (precedentemente 1.6)	1.10 (precedentemente 1.6)	Polentamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali	Scheda 1 - Regime 1	Scheda 1 - Regime 2	Scheda 5	Scheda 23									
M7	11	11b	Polentamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale – Treni intercity e servizio universale	Scheda 22												
M2C2	4.1	4.1.1	Rafforzamento mobilità ciclistica – Ciclovie turistiche	Scheda 5	Scheda 18											
M2C2	3.4	3.4	Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e stradale	Scheda 5	Scheda 22	Scheda 15										
	4.1	4.1.2	Rafforzamento mobilità ciclistica – Ciclovie urbane	Scheda 5												
	4.2	4.2	Sviluppo trasporto rapido di massa	Scheda 1 - Regime 1	Scheda 2 - Regime 1	Scheda 5	Scheda 9 - Regime 1	Scheda 22	Scheda 23							
	4.4.1	4.4.1	Polentamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni	Scheda 5	Scheda 9 - Regime 1											
	4.4.2	4.4.2 a	Polentamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale – Treni regionali TPL	Scheda 22												
M7	11	11 a	Polentamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale – Treni regionali TPL	Scheda 22												
M3C2	2.1	2.1.1	LogN Center	Scheda 6												
		2.1.2	Reti di porti e interporti	Scheda 6												
		2.1.3	LogN Business	Scheda 6												
M3C2	2.3	2.3	Cold ironing	Scheda 2 - Regime 1	Scheda 5	Scheda 30										
M5C3	1.4	1.4.1	Investimenti infrastrutturali per le ZES – Soggetto attuatore RFI	Scheda 1 - Regime 1	Scheda 2 - Regime 1	Scheda 5	Scheda 6 - Regime 1	Scheda 9 - Regime 1	Scheda 12	Scheda 17 - Regime 1	Scheda 18	Scheda 23 - Regime 1	Scheda 24 - Regime 1	Scheda 28 - Regime 1		
		1.4.2	Investimenti infrastrutturali per le ZES – Soggetto attuatore ANAS	Scheda 1 - Regime 1	Scheda 2 - Regime 1	Scheda 5	Scheda 6 - Regime 1	Scheda 9 - Regime 1	Scheda 12	Scheda 17 - Regime 1	Scheda 18	Scheda 23 - Regime 1	Scheda 24 - Regime 1	Scheda 28 - Regime 1		
		1.4.3	Investimenti infrastrutturali per le ZES – Soggetto attuatore AdSP	Scheda 1 - Regime 1	Scheda 2 - Regime 1	Scheda 5	Scheda 6 - Regime 1	Scheda 9 - Regime 1	Scheda 12	Scheda 17 - Regime 1	Scheda 18	Scheda 23 - Regime 1	Scheda 24 - Regime 1	Scheda 28 - Regime 1		
		1.4.4	Investimenti infrastrutturali per le ZES – Soggetto attuatore Struttura di Missione ZES unica	Scheda 1 - Regime 1	Scheda 2 - Regime 1	Scheda 5	Scheda 6 - Regime 1	Scheda 9 - Regime 1	Scheda 12	Scheda 17 - Regime 1	Scheda 18	Scheda 23 - Regime 1	Scheda 24 - Regime 1	Scheda 28 - Regime 1		
M3C2	2.2	2.2	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Scheda 6												
M2C4	4.1	4.1	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Scheda 3	Scheda 5											
	4.2	4.2	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (MIT in collaborazione con ARERA)	Scheda 3	Scheda 5											
M5C2	6	2.3	Programma Innovativo della Qualità dell'Alitare – PinQuA	Scheda 1 - Regime 2	Scheda 2 Regime 2	Scheda 5					Scheda 18					
M1C1	1.10	1.10 a	(con riferimento alla milestone M1C1-75bis). Sub-attività: (i) supporto tecnico giuridico; (ii) realizzazione e sperimentazione di strumenti per la qualificazione e digitalizzazione delle stazioni appaltanti; (iii) attività di supporto formativo per la qualificazione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici; (iv) attività tecnico operativa per l'attuazione progettuale, coordinamento e comunicazione	Scheda 3												
M1C1	1.10	1.10b	(con riferimento alla milestone M1C1-75bis). Sub-attività: ingegnerizzazione processi ed innovazione tecnologiche del nuovo servizio contratti pubblici	Scheda 3												

Il soggetto attuatore, a seconda del tipo di intervento, seleziona e compila tutte le *Checklist* pertinenti al proprio progetto.

Nella compilazione delle *Checklist* occorre porre attenzione a rispondere efficacemente a tutti i punti, sia relativamente alla fase *ex ante* sia alla fase *ex post*. In altri termini, sin dalla progettazione preliminare dell'intervento come nelle altre fasi procedurali è possibile indicare nella sezione ex-post delle *Checklist* il modo in cui il Soggetto attuatore preveda di rispettare il punto di controllo.

Ogni *Checklist* è strutturata in più punti di controllo esitabili con "Sì", "No" e "Non applicabile". Per ogni punto di controllo è inoltre presente un campo "Commento" nel quale dovranno essere riportate le osservazioni e le motivazioni a supporto dell'esito del controllo, in particolare nel caso di "Non applicabile".

A titolo esemplificativo, nel caso di una richiesta documentale alla quale si risponde negativamente, è necessario indicare se tale risposta negativa (NO) sia dovuta all'assenza del documento menzionato in quanto non coerente con la fase procedurale dell'intervento oppure non sia prevista la produzione in nessuna fase del progetto. Parimenti, nel momento in cui si risponde positivamente (SI) a un punto di controllo occorre indicare sia il documento di riferimento che il paragrafo/pagina in cui si evidenzia il rispetto del punto di controllo. La compilazione del campo commenti è obbligatoria anche nel caso in cui si indichi "Non applicabile".

Eventuali risposte "No" nei casi in cui il vincolo non è stato rispettato e non è sanabile e/o non sono state adottate misure di mitigazione, implicheranno la non conformità al DNSH del progetto.

Le *Checklist* DNSH vanno compilate per ogni progetto a livello di CUP/CLP, indicando in ogni *Checklist* il CUP/CLP, per il quale si sta compilando la *Checklist*. All'occorrenza si può compilare la *Checklist* anche a livello di CIG, indicandolo nella *Checklist* unitamente al relativo CUP/CLP. Ogni *Checklist* deve, pertanto, riportare al suo interno almeno l'indicazione del CUP/CLP ed essere debitamente firmata.

Le *Checklist* DNSH debitamente compilate e firmate vanno poi caricate su ReGiS per lo specifico CUP/CLP nella sezione Allegati, insieme agli eventuali documenti di supporto salvati in una cartella.zip con opportuna denominazione; per un maggiore dettaglio si rimanda al documento "*Procedura di valutazione DNSH*" (Allegato 2.2 al Si.Ge.Co. PNRR del MIT).

Alcuni interventi potranno essere campionati in fase di rendicontazione di *milestone/target* o in altra fase per ulteriori verifiche sostanziali. In tal caso, ai Soggetti attuatori degli interventi campionati può essere richiesta la documentazione, ove applicabile, indicata nell'Allegato 2.2 b "Elenco documenti DNSH". Nell'Allegato 2.2.a "Format di Relazione DNSH" è presente un esempio connesso all'investimento M2C4 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.